

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ Rieti Centro Storico APS ”

AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANZIANIdi Rieti.

.....

Art.1 – Costituzione – Denominazione – Specificazioni

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice civile, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “.Rieti Centro Storico APS”, di seguito indicata ~~anche~~ brevemente come “Associazione”.
2. Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n.568 del 5 agosto 2021, in tema di “linee guida regionali per i Centri Anziani del Lazio” e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 - Sede e durata

1. L’Associazione ha sede legale nella residenza del Presidente, nel comune di Rieti, in Via degli Elci n° 21, . Dopo l’affidamento da parte del comune di Rieti della gestione di un Centro Anziani, la sede legale sarà quella del centro medesimo.
La variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fatto salvo l’eventuale obbligo di comunicazione nei registri competenti ed alle autorità con le quali l’Associazione intrattiene i rapporti.
2. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.3 - Finalità

1. L’Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, sull’attività di volontariato e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e sesso.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone con particolare riferimento a quelle anziane;
 - b) l’integrazione sociale, la beneficenza e la solidarietà;
 - c) il contrasto alle solitudini involontarie e all'emarginazione favorendo la partecipazione;
 - d) la tutela del diritto alla salute, all’assistenza, alla cultura, alla dignità;
 - e) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni;
 - g) l’attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - h) l’attenzione ai giovani e all’invecchiamento attivo;

- i) la promozione della cultura, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- j) la promozione delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali;
- k) il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità;
- l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini come parte integrante del diritto di associazione;

Art.4 – Attività

1. Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

2. L'Associazione intende svolgere, tra le altre, le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività sociali che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute degli anziani attraverso l'organizzazione di corsi;
- b) attività sociali e ricreative per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero;
- c) attività culturali per la trasmissione dei saperi, dell'arte, della conoscenza;
- d) attività di carattere sociale, culturale e ludico che favoriscano la solidarietà;
- e) attività per una gestione coordinata delle zone ortive;
- f) attività di salvaguardia e di sviluppo dell'ambiente;
- g) attività di progettazione e coprogettazione, anche in rete con altre Associazioni ed Enti;
- h) sviluppo di collaborazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni;
- i) attività di scambio intergenerazionale;
- j) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
- k) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;
- interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità

per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);

- corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno del centro;
- promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

6. L'Associazione potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi e agli associati dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del Codice del Terzo Settore.

7. Per la realizzazione delle suddette attività l'Associazione può collaborare e stipulare convenzioni con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati, nonché svolgere ogni altra attività connessa e strumentale non vietata dalla legge.

8. L'Associazione deve avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere mai, sin dalla costituzione dell'Associazione, inferiore a sette.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3. Possono associarsi non residenti nel territorio compreso dal Comune di Rieti, purché la percentuale di soci residenti nel territorio sia superiore al 70% , in conformità a quanto disposto, con riguardo ai centri anziani della regione Lazio, dalla DGR Lazio 568/21.

Art.6 - Modalità di adesione

1. Qualunque persona fisica può aderire all'associazione purché ne condivida i principi e le finalità.

2. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri ovvero, se non esistente, all'Assemblea degli associati entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La riunione dei Probiviri o l'Assemblea degli associati dovranno svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. La quota sociale corrisposta dal socio, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è rimborsabile, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

5. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art.7 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto a:

- a) essere informati e partecipare alle attività promosse dalla Associazione;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso dello status di associato;
- c) partecipare alle Assemblee degli associati e ivi deliberare;
- d) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.
- e) esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di trenta giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

3. In conformità con l'art. 24 co. 1 e 2 del D. Lgs. 117/2017, che sancisce il principio inderogabile per cui tutti gli associati hanno diritto di voto, gli associati minorenni hanno diritto di voto attivo, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali, al pari che per tutti gli altri diritti sociali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228).

Art.8 - Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) recesso volontario;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) per decesso;
 - d) per scioglimento volontario dell'Associazione.
2. Il socio può invece essere escluso dall'Associazione per violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, e l'eventuale appello avverso si svolgono con le stesse modalità previste all'art. 6 comma 4 del presente Statuto;
4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, anche ai sensi e nei limiti di cui all'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore (rimborso mediante autocertificazione) e successive modificazioni e integrazioni. I volontari devono essere assicurati ai sensi dell'art. 18 del Codice del terzo settore e successive modificazioni e integrazioni.

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente , che non potrà rimanere in carica per più di due mandati consecutivi ed eletto direttamente dall'Assemblea;
 - d) il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
 - e) il Segretario Amministrativo e il Tesoriere, eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
(Le due funzioni possono essere assunte dallo stesso Consigliere se il Centro è di piccole dimensioni);
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) l'Organo di Controllo, che sarà nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore ed opererà secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore;
 - h) l'Organo di Revisione, che sarà nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore ed opererà secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea degli associati (d'ora in poi Assemblea) è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Ciascun socio non può avere più di due deleghe da altri associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso da affiggersi alla bacheca della sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della adunanza. L'avviso deve indicare luogo, giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Tale verbale sarà conservato a cura del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può nominare all'occorrenza degli scrutatori.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - c) eleggere e revocare i componenti dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
 - d) decidere sui ricorsi contro il diniego di adesione e di esclusione dalla Associazione;
 - e) approvare il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - h) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.15 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. In conformità con l'art. 24 co. 1 e 2 del D. Lgs. 117/2017, che sancisce il principio inderogabile per cui tutti gli associati hanno diritto di voto, gli associati minorenni hanno diritto di voto attivo, da esercitarsi attraverso i propri rappresentanti legali.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto per l'elezione delle Cariche Sociali e quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

5. E' consentito conferire la delega ad altro socio qualora l'interessato non abbia la possibilità di partecipare alla riunione.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di tre a un massimo di quindici.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, a mezzo lettera, email, PEC o fax da spedirsi non meno di cinque giorni prima della data della riunione. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
6. Di ogni riunione consiliare viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, nomina tra i membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona se il Centro Anziani gestito dalla Associazione è di piccole dimensioni.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - b) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - c) deliberare in merito all'adesione e sulla esclusione dei soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
 - n) mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - o) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti da enti pubblici e soggetti privati;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per tre anni e se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
2. La carica di Presidente può decadere per dimissioni o per revoca del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per l'elezione.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione verso i soci ed i terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.20 - Segretario

1. Il Segretario, di concerto col Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione, tra cui i libri sociali obbligatori, e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.21 – Tesoriere

1. Il Tesoriere, di concerto col Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
 - d) perdita della qualità di socio;
 - e) assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive;
 - f) decesso.

Art.23 - Collegio dei probiviri

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione a socio dell'Associazione, quindi sulle decisioni di espulsione di associati.
4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri trenta giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.25 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con:
 - a) incarichi politici di qualsiasi natura e livello;
 - b) incarichi amministrativi ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali, istituzioni pubbliche,
 - c) cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica.

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - g) il libro degli associati;
 - h) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - i) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve infine tenere il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività

istituzionali statutariamente previste.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote associative; contributi di Enti pubblici, quali ad esempio il Comune di..... , ed Enti privati; donazioni e lasciti testamentari; contributi di soci e di altre persone fisiche; convenzioni con Enti pubblici; erogazioni liberali; rendite patrimoniali; proventi delle attività a favore degli associati, dei loro familiari, di terzi; attività di raccolta fondi; da fondi di accantonamento; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme vigenti in materia.
2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.29 - Esercizio sociale, Bilancio di esercizio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, che dovrà a tal fine essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In ogni caso il bilancio dovrà essere redatto secondo la modulistica di cui all'art. 13 del Codice del terzo settore.
6. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art.30 - Bilancio sociale

1. Qualora la normativa vigente obblighi a farlo, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale ovvero pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.31 – Regolamento Interno

1. L'assemblea dei Soci approva un regolamento interno dell'Associazione, la cui predisposizione avviene a cura del Consiglio Direttivo. Il Regolamento dovrà prevedere:
 - a) Modalità di elezione degli organi;
 - b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
 - c) Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
 - d) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
 - e) Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica;
 - f) Modalità di relazione del Centro con le altre con le altre forze della società civile del territorio con le nuove generazioni, con le OO.SS. Di settore.

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.33 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Codice del Terzo Settore nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Solo da questo momento la sua denominazione sociale potrà essere integrata dall'acronimo "ETS".

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modificazioni e disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.35 – Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Altresì tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
3. Resta inteso che il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'iscrizione in pubblici registri e/o dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Testo dello Statuto approvato
dall'Assemblea dei Soci istitutiva della Associazione di Promozione Sociale
"Rieti Centro Storico APS" di Rieti.

Luogo e data

Santa Rufina, addì 9 Giugno 2023.

IL SEGRETARIO

Niccolò Cica

IL PRESIDENTE

Mario Scutella

AGENZIA DIREZIONALE
N. 530
Sede 3
Data 13 GIU 2023
ES 3475
IL FUNZIONARIO
G. M...

